



2018/0003(NLE)

28.3.2018

PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce l'impresa comune europea per il calcolo ad alte prestazioni
(COM(2018)0008 – C8-0037/2018 – 2018/0003(NLE))

Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

Relatore: Zigmantas Balčytis

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
- *** Procedura di approvazione
- ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in *corsivo grassetto* nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in *corsivo grassetto* nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in *corsivo grassetto* nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in *corsivo grassetto*. Le parti di testo sopresse sono indicate con il simbolo ■ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in *corsivo grassetto* il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO..... 5

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce l'impresa comune europea per il calcolo ad alte prestazioni

(COM(2018)0008 – C8-0037/2018 – 2018/0003(NLE))

(Consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2018)0008),
 - visti l'articolo 187 e l'articolo 188, primo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C8-0037/2018),
 - visto l'articolo 78 quater del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A8-0000/2018),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
 2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
 3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
 5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Emendamento 1

Proposta di regolamento

Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(8 bis) L'Unione è in ritardo nello sviluppo del calcolo ad alte prestazioni (High Performance Computing – HPC) a causa degli investimenti insufficienti a favore dell'istituzione di un sistema completo di calcolo ad alte prestazioni. L'Unione ha bisogno di un ecosistema completo di calcolo ad alte prestazioni per

acquisire supercomputer all'avanguardia, assicurarsi l'approvvigionamento di sistemi HPC e fornire servizi HPC all'industria e alle piccole e medie imprese (PMI) finalizzati ad attività di simulazione, visualizzazione e realizzazione di prototipi. È della massima importanza che l'UE si posizioni tra le maggiori potenze mondiali nel settore del supercalcolo entro il 2022. Il calcolo ad alte prestazioni è importante per lo sviluppo del cloud, dovrebbe essere trattato come parte integrale dell'infrastruttura unionale dei dati in tutto l'ecosistema e i suoi vantaggi dovrebbero essere promossi su larga scala. È opportuno incoraggiare la partecipazione delle istituzioni accademiche e di ricerca e di altri soggetti interessati, al fine di mantenere e sostenere infrastrutture di dati scientifici integrati e di calcolo ad alte prestazioni.

Or. en

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(23 bis) Sebbene il tempo di accesso ai supercomputer sia proporzionale ai contributi finanziari, dovrebbero essere garantite condizioni di parità per gli utilizzatori di tutti gli Stati membri, gli scienziati e le industrie dell'Unione.

Or. en

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 29 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(29 bis) *L'importo necessario per l'acquisto del supercomputer dovrebbe coprire anche gli investimenti per migliorare il flusso dei dati e la connessione alla rete.*

Or. en

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 30 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(30 bis) *Al fine di garantire la coerenza ed evitare sovrapposizioni con altre iniziative esistenti nel campo dell'HPC e dei big data – in particolare i partenariati contrattuali pubblico-privati istituiti nell'ambito dell'HPC e dei big data nel 2014 e l'organizzazione PRACE – tali iniziative dovrebbero essere ottimizzate attraverso la loro integrazione nell'impresa comune nel quadro post-2020.*

Or. en

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 32

Testo della Commissione

Emendamento

(32) *Il sostegno finanziario alle attività nell'ambito del programma relativo al meccanismo per collegare l'Europa dovrebbe essere conforme alle disposizioni di tale programma.*

(32) *È opportuno ricercare la semplificazione amministrativa ed evitare la coesistenza di norme diverse nell'ambito della stessa impresa comune. Un unico insieme di norme dovrebbe essere in vigore per tutte le attività dell'impresa*

comune, anziché la coesistenza di norme di Orizzonte 2020 e dell'MCE.

Or. en

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 41 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(41 bis) L'impresa comune dovrebbe garantire che i supercomputer per il calcolo ad alte prestazioni nell'Unione siano accessibili esclusivamente a soggetti stabiliti in Stati membri o in paesi associati che rispettano il diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati e della vita privata, nonché in materia di sicurezza. L'accesso ai supercomputer nell'Unione non dovrebbe essere concesso a soggetti stabiliti in paesi terzi, a meno che questi paesi non concedano la reciprocità di accesso ai loro supercomputer. L'utilizzo dei dati dei supercomputer nell'Unione dovrebbe essere incoraggiato garantendo, nel contempo, il rispetto del diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati e della vita privata, nonché in materia di sicurezza.

Or. en

Emendamento 7

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) fornire agli scienziati, alle imprese e al settore pubblico dell'Unione o di un paese associato a Orizzonte 2020 la più

(a) fornire agli scienziati, alle imprese e al settore pubblico dell'Unione o di un paese associato a Orizzonte 2020 la più

moderna infrastruttura di calcolo ad alte prestazioni e di dati e sostenere lo sviluppo delle relative tecnologie e applicazioni in una vasta gamma di settori;

moderna infrastruttura di calcolo ad alte prestazioni e di dati e sostenere lo sviluppo delle relative tecnologie e applicazioni in una vasta gamma di settori *per uso civile*;

Or. en

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(d bis) collaborare con i partenariati contrattuali pubblico-privati esistenti nell'ambito del calcolo ad alte prestazioni e dei big data in modo da creare sinergie e integrazione.

Or. en

Emendamento 9

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 bis) Una volta selezionati i soggetti ospitanti, l'impresa comune garantisce le sinergie con i fondi SIE.

Or. en

Emendamento 10

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 bis) L'accesso ai supercomputer è

concesso esclusivamente per finalità di ricerca e innovazione di tipo civile.

Or. en

Emendamento 11

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 ter) Lo Stato membro o paese associato a Orizzonte 2020 garantisce il flusso di dati tra il supercomputer e il ricercatore ("ultimo miglio") per quanto riguarda la velocità e la disponibilità di connessione.

Or. en

Emendamento 12

Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 bis) Il contributo di ciascuno Stato partecipante al costo del tempo di accesso è messo a disposizione del pubblico.

Or. en

Emendamento 13

Proposta di regolamento Articolo 21 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

L'impresa comune garantisce che i membri o i partecipanti dispongano di un'opzione di non partecipazione alla

*divulgazione di taluni dati, e che
l'esercizio di tale opzione non comporti
oneri amministrativi supplementari per gli
utilizzatori.*

Or. en

Emendamento 14

Proposta di regolamento Articolo 21 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

*L'impresa comune garantisce il rispetto
del diritto dell'Unione in materia di
protezione dei dati e della vita privata,
nonché in materia di sicurezza.*

Or. en